

Oggetto: AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVVERSO N. 1 RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la relazione del Settore Tributi con la quale si propone di resistere al seguente giudizio promosso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Milano da:
 - **Bartoli Paola** avverso l'atto di diniego dell'istanza di rimborso I.C.I. anno 1997;
- accolte le motivazioni e conclusioni;
- visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs.18.08.2000 n.267, come da foglio allegato;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di autorizzare il Sindaco o suo delegato a resistere nel giudizio promosso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Milano da **Bartoli Paola** avverso l'atto di diniego dell'istanza di rimborso I.C.I. per l'anno 1997;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

R E L A Z I O N E

Nel dicembre 2000 l'Ufficio, nel corso delle attività di liquidazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili relative all'annualità 1997 ha emesso il seguente provvedimento:

- nei confronti della Sig.ra **Bartoli Paola** avviso n. 395/2000.

Successivamente, constatato che la contribuente non aveva proceduto al versamento degli importi liquidati a mezzo dell'avviso di liquidazione divenuto definitivo per mancata tempestiva impugnazione dello stesso, il Comune di Sesto San Giovanni, a' sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del D.Lgs. 504/92, procedeva all'iscrizione a ruolo degli importi in questione; il Concessionario per la riscossione, ESATRI S.p.a. provvedeva in data 10.02.2003 alla notifica, alla medesima contribuente, della conseguente cartella di pagamento.

In data 02.01.2004 la Sig.ra Bartoli Paola presentava al Comune di Sesto San Giovanni Istanza di rimborso per l'anno 1997 in qualità di unica erede della Sig.ra Ranelletti Wanda a nome della quale la contribuente dichiarava di aver effettuato il

versamento per l'intera annualità 1997 e, quindi, anche della imposta a lei contestata mediante l'avviso di liquidazione di cui sopra.

Con riferimento all'istanza di rimborso da ultimo citata, l'Ufficio ICI del Comune di Sesto San Giovanni comunicava alla Sig.ra Bartoli Paola che, per effetto dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, i termini di presentazione della suddetta istanza, relativa all'anno d'imposta 1997 dovevano considerarsi prescritti.

Tale provvedimento di diniego, prot. gen. n. 36366 del 29.04.05, veniva impugnato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano dalla Sig.ra Bartoli Paola che evidenziava, tra i motivi di ricorso:

- l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del diritto al rimborso in quanto "nella fattispecie non può essere accreditata come data di inizio dei termini di prescrizione la data del pagamento dell'imposta bensì (...) la data di accertamento del diritto al rimborso che" secondo la contribuente coinciderebbe "con l'avvenuto versamento della somma richiesta mediante la cartella di pagamento del 10/02/2003" sopra citata;
- l'"arricchimento senza causa" di cui godrebbe, altrimenti, il Comune di Sesto San Giovanni.

Si evidenzia inoltre come, rispetto al diniego del rimborso comunicato alla contribuente dal Comune di Sesto San Giovanni in data 29.04.05, il ricorso stesso sia stato tardivamente proposto. Quest'ultimo è pervenuto infatti al Comune di Sesto San Giovanni solo in data 23.09.05, in palese violazione dell'art. 21 del D.Lgs. 546/92 ai sensi del quale "il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato".

Considerate le ragioni sopra illustrate, si propone di deliberare l'autorizzazione a resistere in giudizio al Sindaco o a Suo delegato ai fini della costituzione in giudizio.

Sesto San Giovanni, 02.11.05

IL FUNZIONARIO
dr. Onofrio Venezia